



# Autorizzazione Integrata Ambientale

## PRESCRIZIONI TECNICHE

*Manente Spurghi s.r.l.*

*Installazione di smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata in Comune di Salzano (VE),  
via dell'Artigianato 13.*

### Rifiuti conferibili

1. La Ditta Manente Spurghi s.r.l. è autorizzata a gestire presso l'installazione oggetto le tipologie di rifiuti di cui all'**Allegato A1**, che ne costituisce parte integrante e con le seguenti ulteriori condizioni:
  - 1.1. sono altresì ammessi allo stoccaggio tutti i rifiuti prodotti dalla Ditta nell'attività di gestione rifiuti;
  - 1.2. le operazioni di cui al successivo punto 2 potranno essere eseguite sui rifiuti in accordo con le tabelle di cui all'**Allegato A1**;
  - 1.3. per i rifiuti classificati come pericolosi conferibili presso l'installazione, riportati in **Allegato A1**, la pericolosità deve essere attribuita solamente alla presenza di idrocarburi e le caratteristiche di pericolo, come definite dall'Allegato I alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006, potranno essere:
    - HP4: "Irritante — Irritazione cutanea e lesioni oculari";
    - HP5: "Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione";
    - HP6: "Tossicità acuta";
    - HP7: "Cancerogeno" (limitatamente alla presenza di idrocarburi H350/H351);
    - HP14: "Ecotossico";non sono ammessi rifiuti pericolosi aventi caratteristiche di pericolo differenti, ovvero contenenti sostanze pericolose diverse dagli idrocarburi;
  - 1.4. tutti i rifiuti destinati al trattamento fisico-chimico e biologico [D9/D8], di cui al successivo punto 2.3, devono rispettare, per i parametri elencati nella tabella seguente, i valori soglia ivi indicati che ne definiscono il limite di trattabilità dell'impianto:

Parametro	U.M.	Valore soglia
pH	-	4-11
COD	mg/l COD	8000
Solidi Sospesi Totali	mg/l SST	6.000
Alluminio	mg/l Al	1.500
Boro	mg/l B	10
Ferro	mg/l Fe	6.000
Manganese	mg/l Mn	110
Zinco	mg/l Zn	540
N-NH4	mg/l N	900

N-NO <sub>3</sub>	mg/l N	36
N-NO <sub>2</sub>	ppm N	60
N totale	mg/l N	800
Grassi e olii animali	mg/l	110
Idrocarburi	mg/l	4.000
Tensioattivi anionici	mg/l MBAS	200
Tensioattivi non ionici	mg/l PPAS	100
Tensioattivi totali	mg/l	1.000

- 1.5. le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti in ingresso sottoposti, all'interno del serbatoio dedicato, a solo stoccaggio [D15] ed eventuale accorpamento [D14], di cui ai successivi punti 2.1.1 e 2.2, potranno avere valori soglia maggiori a quelle riportati nella tabella del punto 1.4, fermo restando che non possono avere caratteristiche di pericolosità diverse da quelle elencate al punto 1.3;

## Operazioni autorizzate

2. la Ditta Manente Spurghi s.r.l. è autorizzata alle seguenti attività di gestione rifiuti (con riferimento all'allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/2006) nelle aree individuate nella planimetria (*layout* impiantistico) di cui all'**Allegato A2** e secondo le prescrizioni successivamente fissate:
- 2.1. stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, eventualmente preceduto da operazioni di grigliatura in fase di scarico dalle autobotti, con le seguenti finalità:
- 2.1.1. stoccaggio **[D15]** di rifiuti conto terzi per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti ("stoccaggio puro");
- 2.1.2. stoccaggio **[D15]** funzionale alle successive operazioni di trattamento eseguite nell'installazione ("stoccaggio funzionale");
- 2.1.3. stoccaggio **[R13-D15]** di rifiuti prodotti dalla Ditta dalle attività di gestione e trattamento rifiuti;
- 2.2. accorpamento **[D14]** di rifiuti liquidi non pericolosi con stesso CER e di rifiuti liquidi pericolosi con medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo (anche nel caso in cui abbiano stesso produttore ma provenienti da siti diversi) per essere successivamente reindirizzati a impianti terzi di gestione rifiuti;
- 2.3. trattamento chimico-fisico e biologico **[D9/D8]** di rifiuti liquidi, mediante pre-trattamenti (sgrigliatura, dissabbiatura, disoleatura e flottazione), equalizzazione, neutralizzazione, coagulazione, flocculazione, precipitazione, denitrificazione, ossidazione biologica, ultrafiltrazione MBR, filtrazione a sabbia e a carboni attivi ed eventuale disinfezione a UV e osmosi inversa, incluso l'ispessimento e centrifugazione dei fanghi, nel rispetto di quanto definito ai punti 8 e 9 e con le seguenti caratteristiche:
- 2.3.1. alla linea di trattamento possono essere avviati i seguenti apporti:
- rifiuti ritirati in conto terzi come individuati in **Allegato A1** al presente allegato;
  - reflui provenienti dall'area di lavaggio delle autobotti;
  - reflui concentrato provenienti dai trattamenti di filtrazione ed osmosi inversa;
  - reflui provenienti dal trattamento fanghi di processo;
- 2.3.2. la linea di trattamento comprende:
- grigliatura e dissabbiatura;
  - accumulo acqua grezza;
  - flottatore;
  - separatore idrocarburi;
  - accumulo di equalizzazione;
  - trattamento chimico-fisico;
  - trattamento biologico di ossidazione-denitrificazione con ultrafiltrazione MBR;
  - sezione di filtrazione (sabbia e carboni attivi);
  - disinfezione a UV;
  - osmosi inversa;
  - ispessimento e disidratazione fanghi di processo;
- 2.3.3. le linee di trattamento possono dare origine ai seguenti flussi:

- refluo da scaricare in fognatura se conforme al punto 13 sui limiti allo scarico;
  - fanghi inorganici e organici disidratati da inviare a recupero o smaltimento;
3. i fanghi esitanti dalla disidratazione possono essere avviati a recupero energetico; la ditta può avvalersi del deposito temporaneo esclusivamente per i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione degli impianti o altre attività accessorie;
4. ove nel corso delle operazioni di cui al punto 2 derivino rifiuti dalla grigliatura funzionale alle operazioni di scarico e di sollevamento, detti rifiuti vanno gestiti come prodotti dalla Ditta e opportunamente recuperati/smaltiti;

## Quantitativi autorizzati

5. è autorizzata, presso l'installazione, la gestione delle seguenti quantità di rifiuti e capacità di trattamento:

5.1. capacità massima autorizzata allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi **[R13-D15]**:

Tipologia	Punto	Serbatoi/cassoni	Capacità massima stoccaggio [Mg]	
			Pericolosi	Non pericolosi
“Stoccaggio puro”	2.1.1	TK113	30	
Stoccaggio “funzionale”	2.1.2	TK103a/TK103b/TK104	75	
Prodotti dalle attività di gestione rifiuti	2.1.3	A1/A2/A3/TK107	25	45
		Vasca pulizia interna autobotti	5,5	
Totale			180,5*	

\*di cui al massimo 135,5 Mg di rifiuti pericolosi

- 5.2. potenzialità massima giornaliera e annuale per il trattamento fisico-chimico e biologico **[D9/D8]** di rifiuti pericolosi e non pericolosi (punto 2.3):

Potenzialità massima trattamento fisico-chimico [D9/D8]	
Giornaliera [Mg/giorno]	Annua [Mg/anno]
120	36.000

- 5.3. potenzialità massima giornaliera e annuale per l'operazione di accorpamento **[D14]** da realizzarsi in serbatoio dedicato da 30 m<sup>3</sup> (punto 2.2):

Potenzialità massima per l'operazione di accorpamento [D14]	
Giornaliera [Mg/giorno]	Annua [Mg/anno]
30	4.000

- 5.4. capacità complessiva massima giornaliera e annuale di trattamento rifiuti:

Operazioni	Punto	Potenzialità	
		[Mg/giorno]	[Mg/anno]
[D9/D8] trattamento chimico-fisico e biologico	2.3	120	36.000
[D14] accorpamento	2.2	30	4.000
TOTALE		150	40.000

## Conferimento di rifiuti

6. il conferimento dei rifiuti deve avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:

- 6.1. tutti rifiuti destinati alle sole operazioni di stoccaggio e accorpamento **[D14 o D15]** in serbatoio dedicato (punti 2.1.1 e 2.2) e i rifiuti destinati al trattamento fisico-chimico e biologico **[D9/D8]** prodotti da ditte terze, anche se trasportati dalla Ditta Manente Spurghi s.r.l., possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, così come definita nel PGO, accompagnata da certificazione analitica funzionale al rispetto delle condizioni esplicitate ai punti 1.3, 1.4 e 1.5 ed eventualmente idonea a verificare la possibilità di trattamento congiuntamente alle partite già in trattamento; l'omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato; l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti

direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche e controlli effettuati dalla Ditta all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico;

- 6.2. l'omologa dei rifiuti è subordinata ad una preventiva valutazione, a cura del tecnico responsabile, sulla trattabilità degli stessi presso l'impianto, tenendo conto del fatto che il trattamento deve garantire un efficace abbattimento dei contaminanti in essi contenuti; a tal fine deve essere dimostrabile che le tipologie di contaminanti contenute nei rifiuti siano efficacemente abbattibili nella combinazione dei sistemi di trattamento dell'impianto; in particolare le caratteristiche ambientali dei rifiuti e dei reflui non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, come precisato dalle BAT di settore al cap. 2.1.4 del Bref 2018; l'accettazione del rifiuto e il suo trattamento nelle concentrazioni rilevate non può quindi basarsi esclusivamente sulla gestione congiunta con altri rifiuti ma sulla capacità effettiva di trattamento dell'installazione nei diversi stadi;
- 6.3. l'accettazione presso l'installazione di una partita di rifiuti (anche se con codice CER presente nell'elenco autorizzato) dovrà essere comunque subordinata al preventivo accertamento, da parte del Tecnico Responsabile dell'impianto, della compatibilità del rifiuto stesso con le caratteristiche dei processi di trattamento e con i limiti fissati allo scarico in fognatura;
- 6.4. la prescrizione di cui a precedenti punti 6.2 e 6.3 non si applica ai parametri PFAS, per i quali il tecnico responsabile dovrà documentare il controllo del processo mediante analisi sui flussi in ingresso ed uscita (reflui/rifiuti) delle diverse sezioni impiantistiche dell'installazione, al fine di individuare gli effetti che subiscono tali inquinanti nel processo di trattamento;
- 6.5. il conferimento dei rifiuti presso la Ditta Manente Spurghi S.r.l., destinati al trattamento fisico-chimico e biologico [D9/D8], per i quali la Ditta Manente Spurghi risulti sia il produttore che il trasportatore, dovrà avvenire con la procedura di omologa prevista nel PGO e secondo le seguenti modalità operative e gestionali:
  - 6.5.1. per i rifiuti di cui si dispone di preventiva analisi chimica che attesti la conformità alle condizioni di cui ai punti 1.3 e 1.4, il Tecnico Responsabile, dopo la prima fase di pre-trattamento (sgrigliatura) e accumulo nei serbatoi TK103a e/o TK103b, deve verificare la possibilità di trattamento congiuntamente alle partite già in trattamento;
  - 6.5.2. per i rifiuti di cui non si dispone analisi chimica preventiva, dopo la prima fase di pre-trattamento (sgrigliatura) e accumulo nei serbatoi TK103a e/o TK103b, deve essere prelevato un campione per essere sottoposto ad analisi chimica presso il laboratorio interno finalizzata alla verifica del rispetto delle condizioni di cui ai punti 1.3 e 1.4 e per la valutazione della possibilità di trattamento congiuntamente alle partite già in trattamento; i serbatoi di accumulo per le analisi (TK103a e TK103b) dovranno essere riempiti con una partita di rifiuti per volta, in modo tale da analizzare il singolo conferimento e di volta in volta dopo lo svuotamento dovranno essere sottoposti a lavaggio;
  - 6.5.3. qualora l'analisi chimica eseguita nei serbatoi TK103a e/o TK103b attesti la non conformità del rifiuto al trattamento, lo stesso potrà essere stoccato singolarmente nel serbatoio TK113 o accorpato, sempre nel serbatoio TK113 congiuntamente ad altri rifiuti nel rispetto delle condizioni di cui al punto 2.2; il rifiuto inoltre potrà essere conferito ad un impianto terzo di smaltimento caricandolo sugli automezzi direttamente dai due serbatoi TK103a e TK103b;
  - 6.5.4. per tutti i rifiuti prodotti da interventi di emungimento delle falde inquinate da idrocarburi la preventiva analisi chimica che attesti la conformità alle condizioni di cui ai punti 1.3 e 1.4 è obbligatoria prima del conferimento presso l'installazione;
- 6.6. all'atto di conferimento il tecnico responsabile procede alla verifica del singolo carico di rifiuti in termini di corrispondenza a quanto definito in sede di omologa e procede all'avvio alla pertinente linea di lavorazione in relazione alle caratteristiche del rifiuto;

- 6.7. deve essere tempestivamente comunicata alla Regione, all'ARPAV, alla Città Metropolitana di Venezia e alla Provincia di provenienza il respingimento, prima ancora dello scarico e delle verifiche di controllo analitiche da eseguirsi nei serbatoi TK103a e TK103b, di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;
- 6.8. nei settori di accettazione rifiuti deve essere permessa un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita e non deve essere consentito il deposito dei rifiuti. Le aree di accettazione e di movimentazione dei rifiuti e degli automezzi, nonché la zona per il lavaggio e la pulitura degli stessi automezzi, devono essere mantenute impermeabili; in tali aree il sistema di raccolta delle acque deve sempre recapitare i reflui per il trattamento all'impianto;

## **Prescrizioni Generali**

7. sono stabilite le seguenti prescrizioni generali:

- 7.1. la gestione dell'installazione deve avvenire in conformità al progetto, al relativo collaudo e alle successive modifiche, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al presente provvedimento;
- 7.2. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all'art. 29-bis del d.lgs. 152/2006 così come individuate dalla Dec. 2018/1147/UE che stabilisce le *BAT Conclusions* per il trattamento dei rifiuti;
- 7.3. la gestione dei rifiuti deve avvenire nelle aree individuate nella planimetria di cui all'**Allegato A2** al presente Allegato; ogni modifica dell'**Allegato A2** deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29-*nonies* del d.lgs. n. 152/2006;
- 7.4. presso l'impianto devono essere presenti e messe a disposizione dei soggetti preposti ai controlli una o più planimetrie dell'impianto che consentano di individuare le aree di lavorazione e di scarico, gli scarichi e i punti di emissione in atmosfera indicati nel presente decreto, conformi a quanto presentato in sede di rilascio e allegati alla presente autorizzazione;
- 7.5. le aree adibite allo stoccaggio o alla lavorazione dei rifiuti devono essere identificate in maniera univoca, con esplicito riferimento alla planimetria di cui all'**Allegato A2** al presente provvedimento, tramite idonea cartellonistica;
- 7.6. i serbatoi di stoccaggio devono essere chiaramente identificati con numerazione ben visibile per dimensione e collocazione; nell'area di stoccaggio devono essere indicante le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente; inoltre:
- deve essere prevista la presenza di sostanze assorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell'impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi nelle aree di stoccaggio;
  - deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione dell'area di stoccaggio, inclusi serbatoi, pavimentazioni e bacini di contenimento; le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento o l'idoneità dei bacini di contenimento, delle pavimentazioni o dei serbatoi dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati;
- 7.7. resta fermo l'obbligo di provvedere ad adeguate operazioni di completo svuotamento e pulizia dei serbatoi utilizzati alternativamente e deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell'installazione mediante appropriato sistema di registrazione;
- 7.8. non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto e non è ammessa la perdita delle HP originariamente possedute dai rifiuti in ingresso per i rifiuti esitanti dalle lavorazioni, in assenza di trattamenti volti alla rimozione/trasformazione dei contaminanti che determinano le HP o alla effettiva separazione della frazione in cui si concentrano i contaminanti, da comprovare con adeguata documentazione tecnica;

- 7.9. in ogni sezione impiantistica, comprese quelle di stoccaggio, deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorogene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;
- 7.10. i contenitori utilizzati per i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono sempre essere accessibili alle ispezioni;
- 7.11. i contenitori dei rifiuti che possono causare emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili, formazione di emissioni maleodoranti o spandimenti pregiudizievoli per l'ambiente devono essere chiusi; i contenitori di rifiuti che per loro natura possono rilasciare liquidi devono essere a tenuta ermetica;
- 7.12. la gestione dei rifiuti costituiti da oli deve essere effettuata in conformità all'articolo 216-*bis* del d.lgs. n. 152/2006 e al d.lgs. n. 95/1992, per le pertinenti operazioni effettuate nell'installazione;
- 7.13. lo stoccaggio di rifiuti non può superare il limite temporale di 1 anno in D15 e di 3 anni in R13, salvo motivate deroghe, su istanza della Ditta;
- 7.14. rimane fermo il rispetto delle norme stabilite dal Regolamento 2019/1021/UE (inquinanti organici persistenti);
- 7.15. la viabilità interna dovrà essere organizzata in modo tale che sia mantenuta la funzionalità delle aree di passaggio; deve essere presente adeguata segnaletica orizzontale a delimitazione degli spazi e delle Aree dedicate a differenti funzioni;
- 7.16. alla fine della giornata lavorativa tutte le aree di transizione, di conferimento, di lavorazione dovranno essere sottoposte ad adeguata pulizia e liberate da residui di lavorazione;
- 7.17. durante l'effettuazione delle lavorazioni deve sempre essere garantito l'accesso dei mezzi d'opera e di emergenza;
- 7.18. l'attività dell'installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse e odori molesti;
- 7.19. deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia di tutta l'installazione ed in particolare delle aree pavimentate, delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque meteoriche, dando evidenza dell'avvenuta manutenzione con apposita reportistica;
- 7.20. devono essere adottate tutte le cautele necessarie ad evitare spandimenti accidentali durante le fasi di travaso;
- 7.21. deve essere eseguita la regolare manutenzione ed il mantenimento in efficienza dei misuratori di livello dei serbatoi;
- 7.22. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici superficiali e/o profondi;

## **Trattamento fisico-chimico e biologico di rifiuti liquidi e successivo ispessimento e centrifugazione fanghi**

- 8. l'operazione di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti liquidi, di cui al punto 2.3, deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - 8.1. l'eventuale accumulo/equalizzazione/omogeneizzazione deve essere valutato evitando la commistione di sostanze chimicamente incompatibili, e di conseguenza la possibilità che si manifestino reazioni incontrollate, esotermiche, esplosive o con liberazione di gas pericolosi;
  - 8.2. i rifiuti in ingresso non possono essere alimentati direttamente allo stadio biologico ma, qualora avviati a trattamento presso l'impianto a seguito degli accertamenti di cui ai punti 1 e 6, devono sempre essere inviati a trattamento chimico-fisico; il refluo in uscita dal trattamento chimico-fisico deve sempre essere inviato alla sezione biologica per ulteriori trattamenti;
  - 8.3. il dosaggio di reagenti deve essere monitorato mediante sonde di controllo al fine di garantire l'efficacia del trattamento;

- 8.4. deve essere previsto un monitoraggio analitico tra il trattamento chimico/fisico e il trattamento biologico dei parametri metalli e semimetalli elencati nella Tabella 5 dell'All. 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006 e del parametro Stagno, al fine di quantificare il corretto dosaggio dei reagenti utilizzati, la verifica dell'efficienza del trattamento rispetto alle caratteristiche dei rifiuti in ingresso e garantire l'efficacia dei successivi trattamenti; tale monitoraggio deve avvenire con le metodologie e le frequenze descritte nel PMC, essere documentato e i risultati trasmessi con la reportistica del PMC;
- 8.5. i reflui in uscita dall'impianto di trattamento devono rispettare i limiti di cui al punto 13.1;
- 8.6. l'impianto deve essere dotato di idonei misuratori di portata/volume al fine di poter monitorare i flussi nelle diverse linee di lavorazione e per conteggiare i diversi apporti ai trattamenti;
9. la gestione dei fanghi di processo deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 9.1. non sono consentite commistioni di diverse partite di fanghi al solo scopo di rendere i fanghi successivamente ottenuti conformi ai criteri di ammissibilità dell'impianto di destinazione;
- 9.2. i fanghi provenienti dalla linea chimico-fisica e dalla linea biologica devono essere gestiti separatamente;
- 9.3. i filtrati dalla linea di trattamento dei fanghi provenienti dai trattamenti chimico-fisici sono rilanciati al trattamento chimico-fisico, i filtrati dalla linea di trattamento dei fanghi provenienti dal trattamento biologico sono rilanciati al trattamento biologico;
- 9.4. i fanghi disidratati devono essere caratterizzati dal punto di vista chimico-fisico ai fini dell'invio a smaltimento/recupero con codice CER appropriato; lo stoccaggio congiunto dei fanghi disidratati prodotti è ammesso solo tra partite aventi medesimo CER e medesime HP;
- 9.5. i fanghi ottenuti dalla disidratazione devono essere stoccati in cassoni scarrabili posti sotto aspirazione;
10. i rifiuti prodotti dall'attività di sgrigliatura e dissabbiatura devono essere stoccati in idonei cassoni scarrabili posti sotto aspirazione; tali rifiuti devono essere caratterizzati ai fini dell'invio a smaltimento/recupero con codici CER appropriati; lo stoccaggio congiunto è ammesso solo tra partite aventi medesimo CER e medesime HP;
11. i rifiuti prodotti dall'attività di disoleazione devono essere stoccati in idonei contenitori a tenuta stagna. Tali rifiuti devono essere caratterizzati ai fini dell'invio a smaltimento/recupero con codici CER appropriati; lo stoccaggio congiunto è ammesso solo tra partite aventi medesimo CER e medesime HP;

## Gestione delle acque e degli scarichi

12. i punti di scarico identificati in planimetria in **Allegato A4** sono così collettati alla rete fognaria:

Recettore	Punto di collettamento	Provenienza	Identificativo
Fognatura acque bianche	SA	Acque meteoriche provenienti dalla copertura dello stabile	SA
	SC	Acque meteoriche di 2^ pioggia dilavanti la superficie scoperta adibita a viabilità	SC
Fognatura acque nere	SB	Acque reflue assimilate alle domestiche	SA19/3
		Acque reflue di 1^ pioggia dilavanti la superficie scoperta adibita a viabilità dopo il trattamento di sedimentazione e disoleatura	SA19/2
		Acque reflue industriali di processo derivanti dall'impianto di smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi	SA19/1

13. lo scarico in fognatura, autorizzato ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del PTA, delle acque reflue provenienti dai due punti di scarico denominati SA19/1 e SA19/2 nella rete fognaria acque nere attraverso il punto di collettamento SB in via dell'Artigianato, come da planimetria di cui all'**Allegato A4**, deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni:
- 13.1. per il punto di scarico SA19/2 devono essere rispettati i valori limite di emissione riportati in Tabella 1, Allegato B, colonna "scarico in fognatura" del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 di cui alla Tabella A allegata al parere Veritas prot. n. 94388/21 del 25.10.2021 (**Allegato A5**);
- 13.2. per il punto di scarico SA19/1 devono essere rispettati i valori limite di emissione riportati in Tabella 1, Allegato B, colonna "scarico in fognatura" del Piano di Tutela delle Acque approvato con

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 di cui alla Tabella A allegata al parere Veritas prot. n. 94388/21 del 25.10.2021 (**Allegato A5**); solo per i parametri indicati nella tabella seguente si applicano invece i livelli di emissione associati (BAT-AEL) indicati in tabella 6.2 delle BAT Conclusions 2018 (BAT 20):

Parametro	U.M.	VLE
Arsenico	[mg/l]	0,1
Cromo	[mg/l]	0,3
Cromo VI	[mg/l]	0,1
Nichel	[mg/l]	1,0
Cianuro libero (CN-)	[mg/l]	0,1

- 13.3. si stabilisce inoltre per lo scarico SA19/1 il seguente Valore Limite di Emissione (BAT-AEL) indicato in tabella 6.2 delle BAT Conclusions 2018 (BAT 20):

Parametro	U.M.	VLE
Indice degli idrocarburi (HOI)	[mg/l]	10

- 13.4. devono essere rispettate tutte le condizioni contenute nel parere Veritas prot. n. 94388/21 del 25.10.2021 (**Allegato A5**);
- 13.5. il rispetto dei limiti di cui al punto 13.1, 13.2 e 13.3 non deve essere conseguito in alcun modo mediante diluizione;
- 13.6. la portata istantanea massima attraverso il punto di scarico SA19/1 non deve superare il valore di 0,5 l/s (1,8 m<sup>3</sup>/h) nella fascia oraria 8.00÷18.00 e 1,3 l/s (4,68 m<sup>3</sup>/h) nella fascia oraria 18.00÷8.00;
- 13.7. la portata istantanea massima attraverso il punto di scarico SA19/2 non deve superare il valore di 0,5 l/s (1,8 m<sup>3</sup>/h) nelle 48 ore successive al termine dell'ultimo evento meteorico;
14. relativamente allo scarico in fognatura si prende atto che:
- 14.1. le acque reflue assimilabili alle domestiche provenienti dal punto di scarico denominato SA19/3 sono coltate in pubblica fognatura "acque nere" attraverso il punto di collettamento SB in via dell'Artigianato come da planimetria di cui all'**Allegato A4** nel rispetto delle condizioni contenute nella nota allo scarico di cui al parere Veritas prot. n. 94388/21 del 25.10.2021 (**Allegato A5**);
- 14.2. le acque meteoriche di 2<sup>a</sup> pioggia dilavanti la superficie scoperta adibita a viabilità sono coltate in pubblica fognatura "acque bianche" attraverso il punto di collettamento SC in via dell'Artigianato come da planimetria di cui all'**Allegato A4**;
- 14.3. le acque meteoriche provenienti dalla copertura dello stabile sono coltate in pubblica fognatura "acque bianche" attraverso il punto di collettamento SA in via dell'Artigianato come da planimetria di cui all'**Allegato A4**;
15. relativamente alla disciplina degli scarichi e della gestione delle acque si prescrive inoltre che:
- 15.1. vengano rispettate tutte le condizioni riportate nel parere rilasciato da Veritas (prot. n. 94388/21 del 25.10.2021 - **Allegato A5**);
- 15.2. i campionamenti devono essere eseguiti nei punti di prelievo indicati in **Allegato A4** secondo frequenze e metodologie indicate nel PMC;
- 15.3. ogni punto di scarico citato al punto 12 deve essere dotato di idoneo ed autonomo pozzetto di ispezione e campionamento;
- 15.4. i pozzetti di ispezione e campionamento dello scarico devono essere sempre accessibili al personale del gestore della pubblica fognatura nonché agli altri organi di vigilanza e controllo;
- 15.5. deve essere eseguita regolare e periodica manutenzione delle opere interne di fognatura;
- 15.6. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare allo scarico sono quelli indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo, con modalità concordate con ARPAV e gestore della pubblica fognatura;
- 15.7. deve essere comunicata tempestivamente agli Enti competenti ogni variazione delle caratteristiche dello scarico, nonché ogni evento accidentale che possa avere ripercussioni sulla qualità delle acque scaricate;



- 15.8. qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti autorizzati o in caso di malfunzionamento dell'impianto di trattamento, la Ditta deve provvedere ad interrompere immediatamente lo scarico;
- 15.9. il gestore della fognatura o Enti da esso delegati, potrà eseguire ispezioni e verifiche nella condotta di fognatura e negli appositi pozzetti d'ispezione dell'insediamento produttivo senza dare alcun preavviso alla Ditta; ostacoli ed opposizioni poste dalla ditta comportano la revoca immediata dell'autorizzazione allo scarico;
- 15.10. l'area interna del capannone deve risultare impermeabilizzata e isolata idraulicamente dall'esterno; gli eventuali spanti all'interno dell'area del capannone dovranno essere raccolti e gestiti come rifiuto;
- 15.11. in caso di eventi accidentali che comportino dispersione di rifiuti, i medesimi rifiuti e le eventuali acque dilavanti le aree interessate dalla dispersione devono essere raccolti e avviati a idoneo trattamento;
- 15.12. tutte le acque provenienti:
- dai bacini di contenimento dei serbatoi;
  - dalle aree di travaso, stoccaggio e gestione dei rifiuti;
  - dalle griglie di raccolta spanti previste in prossimità delle stazioni di conferimento e stoccaggio rifiuti;
  - dal laboratorio interno di analisi chimiche;
  - dal lavaggio dei serbatoi;
- devono essere considerate come rifiuti prodotti dalla Ditta e potranno essere inviate a trattamento presso la sezione interna di trattamento nel rispetto, per quanto pertinente, delle prescrizioni di cui al punto 8, ovvero avviate a smaltimento presso impianti terzi;
- 15.13. le acque derivanti dal lavaggio delle pavimentazioni interne al fabbricato e le acque derivanti dalla piazzola di lavaggio manuale degli automezzi devono essere considerate come rifiuti prodotti dalla Ditta e potranno essere inviate a trattamento presso la sezione interna di trattamento di rifiuti liquidi nel rispetto, per quanto pertinente, delle prescrizioni di cui al punto 8, ovvero avviate a smaltimento presso impianti terzi;

## **Sostanze PFAS**

16. si stabiliscono, per lo scarico parziale SA19/1 e in aggiunta a quanto definito al punto 13.1 e 13.2, in via provvisoria e sperimentale i seguenti valori per le sostanze PFAS allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali derivanti dall'attività di trattamento di rifiuti:

<b>Parametro</b>	<b>U.M.</b>	<b>Valori</b>
PFOS	ng/l	60
PFOA	ng/l	500
PFBA	ng/l	500
PFBS	ng/l	3.000
PFPeA	ng/l	3.000
PFHxA	ng/l	1.000
Somma altri PFAS (PFNA, PFDeA, PFHpA, PFUnA, PFHxS, PFDoA)	ng/l	600

17. si stabilisce inoltre che:
- 17.1. i valori stabiliti al punto 16 hanno validità fino a rinnovo con successivo provvedimento, ferma restando l'eventuale revisione dei valori stabiliti, in relazione agli esiti dei monitoraggi ambientali e sanitari;
- 17.2. la verifica di conformità per l'ottemperanza ai valori stabiliti al punto 16 è effettuata dal gestore del servizio idrico integrato VERITAS S.p.A., con oneri a carico della Ditta Manente Spurghi s.r.l.;
- 17.3. La verifica di conformità di cui al punto 17.2 è effettuata come segue:
- 17.3.1. esecuzione nell'arco di un anno di 11 campioni allo scarico con le tempistiche già definite dal DDDATE n. 4 del 10.01.2022;
  - 17.3.2. determinazione analitica di ciascun parametro di cui al punto 16 sui campioni eseguiti;
  - 17.3.3. decorsa l'annualità di riferimento, calcolo della mediana dei valori analitici riscontrati per ciascun parametro nei rapporti di prova degli 11 campioni eseguiti;
  - 17.3.4. confronto della mediana di ciascun parametro con i valori stabiliti al punto 16;

- 17.4. nella determinazione analitica di cui al punto 17.3.1, per PFOA e PFOS devono essere considerati sia gli isomeri lineari sia gli isomeri ramificati;
- 17.5. sono assunte le indicazioni tecniche per la determinazione dei PFAS di cui alla nota ARPAV prot. n. 29436 del 23.03.2018, acquisita al prot. reg. n. 113974 del 26.03.2018;
- 17.6. in caso di inosservanza dei valori stabiliti al punto 16, accertata secondo le modalità di cui al punto 17.3, si applica in generale quanto previsto dall'art. 29-*quattordices*, comma 2 del d.lgs. n. 152/2006 e, per gli scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94 del d.lgs. n. 152/2006 o in corpi idrici posti in aree protette, quanto previsto dall'art. 29- *quattordices*, comma 3, lettera c) del d.lgs. n. 152/2006;
- 17.7. eventuali istanze da parte della Ditta per la modifica dei valori stabiliti al punto 16, devono essere corredate da idonee analisi scientifiche/analisi di rischio e approfonditi elementi conoscitivi in merito agli effetti ambientali e sanitari dei composti, all'efficacia delle tecnologie di abbattimento, allo stato del corpo recettore finale, tenuto conto comunque della necessità di conseguire in prospettiva i limiti di performance tecnologia individuati nel parere ISS n. 9818 del 06.04.2016; tali istanze sono valutate ai sensi del comma 2 dell'art. 29-*nonies* del d.lgs. n. 152/2006;

## Emissioni in atmosfera

18. le emissioni in atmosfera, autorizzate ai sensi della parte V titolo I del d.lgs. n. 152/2006 per il punto di emissione sotto elencato e indicato nella planimetria di cui all' **Allegato A3**, devono avvenire nel rispetto delle successive prescrizioni:

Camino	Sistema di abbattimento	Portata di progetto
C1	Trattamento al plasma	13.000 Nm <sup>3</sup> /h

- 18.1. devono essere rispettati i seguenti valori limite di emissione per il punto di emissione C1:

Parametro	U.M.	C1
TVOC	[mg/Nm <sup>3</sup> ]	20
Polveri	[mg/Nm <sup>3</sup> ]	5
Acido Cloridrico (HCl)	[mg/Nm <sup>3</sup> ]	5
Ammoniaca (NH <sub>3</sub> )	[mg/Nm <sup>3</sup> ]	20

- 18.2. relativamente al parametro TVOC indicato nella tabella dei VLE di cui al punto 18.1 valgono le seguenti ulteriori indicazioni:

18.2.1. il limite di concentrazione è riferito al parametro TVOC come definito nelle BAT Conclusions (2018) (rif. metodica analitica UNI EN 12619); restano in ogni caso impregiudicati i limiti di cui alla Tab. D, All. I alla Parte V del d.lgs. 152/2006.

18.2.2. al fine della verifica del VLE deve essere sottratta dal conteggio totale la componente metanigena in quanto derivante esclusivamente da processi biologici non considerati all'interno della BAT corrispondente;

- 18.3. ai sensi dell'art. 269 c. 6 del d.lgs. si indicano in 15 giorni dalla data di messa in esercizio del sistema di abbattimento il periodo per la messa a regime dello stesso; entro 3 mesi dalla data di messa a regime devono essere trasmessi all'autorità competente e ad ARPAV i risultati delle misurazioni delle emissioni effettuate in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio; le modalità e frequenze delle misurazioni sono definite secondo quanto previsto dall'Allegato VI alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- 18.4. le sezioni dell'impianto da sottoporre ad aspirazione sono individuate in planimetria in **Allegato A3** al presente provvedimento;
- 18.5. il camino C1 deve essere conforme alle prescrizioni delle specifiche norme tecniche, in relazione agli accessi in sicurezza ed alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e tipologia d'inquinante e posizione degli stessi); quest'ultimo dovrà essere inoltre dotato di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e d.lgs. n. 152/2006 (punto 3.5 Allegato VI alla Parte V);

- 18.6. la Ditta deve mantenere in funzione il sistema di aspirazione/trattamento delle emissioni durante tutte le fasi di trattamento e movimentazione dei rifiuti;
- 18.7. i sistemi di captazione e abbattimento emissioni devono essere mantenuti in buona efficienza e stato di funzionamento; dovrà essere tenuto in impianto apposito quaderno di manutenzione in cui devono essere annotate tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sul sistema di abbattimento;
- 18.8. qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria o straordinaria), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali; questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati;
- 18.9. la frequenza ed i metodi di campionamento e di analisi di autocontrollo da effettuare al punto di emissione autorizzato sono quelli indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo, salvo diversa indicazione degli organi preposti al controllo;
- 18.10. dovrà essere posta particolare attenzione alla apertura/chiusura dei portoni di accesso alle aree fonte di emissioni odorigene, in modo da limitare le emissioni;
- 18.11. le misure di autocontrollo devono essere effettuate secondo le seguenti condizioni:
  - 18.11.1. le misurazioni dei valori di emissione devono essere effettuate durante il funzionamento della linea nelle condizioni più gravose;
  - 18.11.2. per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate nell'Allegato VI alla Parte V del d. lgs. n. 152/2006;
  - 18.11.3. per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi;
  - 18.11.4. le risultanze degli autocontrolli analitici periodici delle emissioni convogliate a camino devono essere annotate su apposito Registro di cui al punto 2.7. dell'Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006;
  - 18.11.5. la Ditta è tenuta a dare un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi ad ARPAV prima dell'effettuazione dei campionamenti a camino, salvo riprogrammazioni impreviste, che dovranno essere comunicate con congruo anticipo;
19. si prende atto della presenza del camino C2 a servizio esclusivo della cappa aspirante a flusso laminare verticale con filtro HEPA (classe I) presente all'interno del laboratorio di analisi indicato nella planimetria di cui all'**Allegato A3**; tale attività risulta ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell'articolo 272 comma 1 del D.Lgs n. 152/2006 in quanto inserita in Allegato IV alla Parte V, Parte I comma 1 lett. jj), l'emissione sarà di tipo discontinuo e con portata massima emissiva pari a 200 Nm<sup>3</sup>/h;

## **PMC/PGO**

20. si stabiliscono le seguenti prescrizioni relative al Piano di Monitoraggio e Controllo e Piano di Gestione Operativa:
  - 20.1. entro 60 giorni, dalla data di notifica del presente provvedimento, la Ditta deve presentare a Regione del Veneto, ARPAV, Città Metropolitana di Venezia e Comune di Salzano una versione aggiornata del PMC/PGO sulla base del presente provvedimento, dei verbali delle sedute della Conferenza di Servizi di approvazione del riesame dell'AIA nonché delle ulteriori indicazioni fornite da ARPAV per la successiva approvazione da parte della Regione del Veneto, previo parere di ARPAV; nelle more dell'approvazione del PMC aggiornato si applica, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, il PMC rev. 05 del 30.11.2023, acquisito al prot. reg. n. 652192 del 06.12.2023;
  - 20.2. ogni variazione del PMC/PGO deve essere concordata con ARPAV e comunicata alla Regione e alla Città Metropolitana di Venezia ed è soggetta all'approvazione della Regione del Veneto previo parere di ARPAV;

- 20.3. la reportistica del PMC deve essere inviata a Regione del Veneto, ARPAV, Città Metropolitana di Venezia e Comune di Salzano, secondo i formati e le frequenze indicati nel medesimo PMC per ciascuna matrice;
- 20.4. la Ditta deve comunicare preventivamente ad ARPAV, con almeno 15 giorni di anticipo, le date di effettuazione dei prelievi attinenti le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici e le date di effettuazione dei rilievi attinenti alle emissioni rumorose; la prescrizione non si applica ai prelievi che vengono effettuati con frequenza pari al mese o più breve (settimanale/giornaliera) in base alle frequenze identificate nel PMC; ARPAV si riserva eventualmente di richiedere (anche per le vie brevi) alla ditta di volta in volta le analisi programmate;
- 20.5. le registrazioni dei dati o i referti analitici previsti dal PMC devono essere tenute a disposizione degli Enti responsabili del controllo (Città metropolitana di Venezia ed ARPAV); sui referti analitici o nei relativi verbali di campionamento devono essere chiaramente indicati: la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi; tali referti devono essere firmati da un tecnico abilitato;

## **Ulteriori prescrizioni**

21. Si stabiliscono le seguenti ulteriori prescrizioni:

- 21.1. deve essere garantito l'agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell'autorità di controllo; deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, ciò al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna, in specie ai fini antincendio;
- 21.2. la Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Veritas SpA, Città Metropolitana di Venezia e Comune di Salzano di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, incendi, scoppi, nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-*decies*, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006;
- 21.3. per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Salzano (DPCM 14 novembre 1997); il monitoraggio dell'impatto acustico ai fini dell'autocontrollo è quello riportato nel PMC; si prende atto della Valutazione previsionale di impatto acustico del 14.02.2023 trasmessa con la documentazione di istanza per le modifiche di progetto;
- 21.4. entro sei mesi dalla messa in funzione dei nuovi impianti la ditta dovrà effettuare una valutazione di impatto acustico, secondo le modalità concordate con ARPAV e tenuto conto dei ricettori prossimi all'impianto. Sulla base dei risultati di tale valutazione, che dovranno essere comunicati ad ARPAV, Comune di Salzano, Città Metropolitana di Venezia, Regione, dovranno essere eventualmente adottate idonee misure di mitigazione, da concordarsi con ARPAV, atte a garantire il rispetto dei limiti di legge;
- 21.5. entro 6 mesi dalla messa in funzione dei nuovi impianti, la Ditta dovrà effettuare una caratterizzazione olfattometrica di tutte le sorgenti odorigene con campionamento ed analisi alle emissioni conformi alle prescrizioni della normativa tecnica di settore EN 13725:2022 e sulla base delle modalità operative contenute nel documento *"Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal Coordinamento Emissioni"* di cui al Decreto n. 309 del 28 giugno 2023 del Direttore Generale della DG Valutazioni Ambientali del MASE; i risultati dovranno essere inviati alla Regione Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Salzano e ad ARPAV, entro 30 giorni dalla conclusione dell'indagine;
- 21.6. dovrà essere installata la cartellonistica di sicurezza e di prevenzione infortuni sia sulle strutture in essere sia di nuova realizzazione dell'impianto di depurazione.
- 21.7. tutta la viabilità di accesso e interna all'area dell'impianto dovrà essere resa e mantenuta efficiente e sottoposta a regolare manutenzione.
- 21.8. devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000;
- 21.9. devono essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di evitare rischi di incendio, in particolare attenendosi a quanto indicato nel documento "A3 - Piano di Sicurezza rev.01" trasmessa con prot. 112321 del 10.03.2021;

- 21.10. l'attività di autorimessa dev'essere gestita come da parere di conformità del progetto rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Venezia di cui al protocollo U.0031817.27-11-2019 allegato al parere prot. U.0018979.09-07-2021 (acquisito al prot. reg. n. 309339 del 09.07.2021);
- 21.11. ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*decies* commi 3 e 11-*bis*, del d.lgs. 152/2006, l'ARPAV effettua, con oneri a carico del gestore, le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli;
- 21.12. qualunque variazione in ordine ai nominativi del Tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Città Metropolitana di Venezia, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato; non ci deve comunque essere soluzione di continuità nell'eventuale sostituzione del Tecnico responsabile;
- 21.13. in caso di chiusura dell'impianto, tutti i rifiuti presenti presso l'impianto devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito, secondo un cronoprogramma da concordare con ARPAV e Città Metropolitana di Venezia, da comunicare alla Regione;